



DISEGNO DI LEGGE N. 222 **LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO
PROVINCIALE 2018**

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 28

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. _____ ALL'ARTICOLO _____

Dopo l'articolo 28, nel capo VIII del disegno di legge, è inserito il seguente:

Art. 28 bis

Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), sono inserite le parole: "; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni."

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), le parole: "sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "sono pubblicati nel sito della Provincia".

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), le parole: "Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)" sono sostituite dalle seguenti: "I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

4. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è abrogato.

5. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), è sostituita dalla seguente:

"e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge."

6. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il _____ articolo _____ n. emendamento _____ non ammissibile

discusso il _____ esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA

gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

7. L'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), e l'articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, sono abrogati.

8. L'articolo 4 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), è abrogato.

primo firmatario
(corsivo e stampatello leggibili)

ulteriori sottoscrizioni
(corsivo e stampatello leggibili)

NOTE PER LA COPERTURA FINANZIARIA (a cura del proponente)

l'emendamento comporta: maggiori spese NO minori entrate NO

quantificate in euro _____

anno in corso _____ sull'unità di voto (programma o tipologie) _____

anni successivi _____ sull'unità di voto (programma o tipologie) _____

(primo firmatario)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

presentato il _____ articolo _____ n. emendamento _____ non ammissibile
discusso il _____ esito: ritirato decaduto respinto approvato